



Ordine del Giorno del 04/08/2005

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 1

Deliberazione n°

12

del

4/8/2005

OGGETTO DELLA PROPOSTA

PIANO DI IMPRESA AZIENDALE – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE.

ALLEGATI:

- Schema Piano d'impresa trasmesso dal CSST di Napoli – Maggio 2005.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- ▶ Il Comune di Taranto con deliberazione del Consiglio n° 102 del 22/12/2003, in forza di quanto previsto dalla legge n° 326/2003, affidava a questa Società la gestione del servizio di trasporto pubblico di persone nella città di Taranto, per la durata di nove anni;
- ▶ Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale di Taranto stabiliva, altresì, che l'AMAT s.p.a. avrebbe dovuto presentare un "Piano d'Impresa", articolato nel breve (2 anni) e medio (5anni) termine, dal quale rilevare gli obiettivi e le possibilità di modificazione degli assetti aziendali, nonché le ipotesi di riordino delle funzioni operative e della gestione;
- ▶ Al fine di redigere una proposta di "Piano d'impresa" da approvare in Consiglio e, poi, trasmettere al Comune di Taranto, con nota prot. 6482/D del 14/04/2004 si affidò incarico al Prof. Rocco Giordano del CSST (Centro Studi sui Sistemi di Trasporto) di Napoli per la redazione di uno schema del progetto del "Piano d'impresa" dell'AMAT;
- ▶ Con nota assunta al protocollo 9063 del 03/05/2005, il Prof. Rocco Giordano ha trasmesso lo schema definitivo del documento in questione, elaborato sulla base dei dati, delle osservazioni e degli indirizzi forniti dalla committente AMAT s.p.a.;
- ▶ Tale documento è stato trasmesso a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed ai Direttori Amministrativo e Tecnico, con nota del 06/06/2005 n° 11270, al fine di acquisire ogni utile elemento per l'approvazione definitiva del "Piano d'impresa" da trasmettere al Comune di Taranto;

- ▶ Dalle analisi preliminari condotte dalle Direzioni aziendali è emerso che il documento in questione necessita di approfondimenti, revisioni e precisazioni su molteplici aspetti della gestione aziendale. Ciò a seguito delle evoluzioni registratesi nell'arco di tempo intercorrente tra l'analisi condotta dal CSST di Napoli e la data di presentazione della relazione finale;
- ▶ Tra gli argomenti di particolare rilievo esaminati nel Piano in questione, particolare valenza riveste l'ipotesi di "interventi sull'esercizio" (pag. 56) in virtù della quale viene prospettata la possibilità di eliminare i servizi nelle fasce orarie a domanda debole: 04.00-06.00/22.00-00.30. I servizi soppressi in tale fasce orarie andrebbero, poi, riversati nelle orari di maggior domanda, incrementando le frequenze di transito delle linee più frequentate;
- ▶ In tale senso la Direzione Tecnica, attraverso l'Area Esercizio, ha già elaborato una prima ipotesi di riorganizzazione dei servizi strutturati sulla fascia oraria 6.00 - 22.00;

Tenuto conto che:

- Tale ipotesi di riorganizzazione della fascia d'erogazione del servizio richiede ulteriori affinamenti, anche in considerazione del fatto che andrà previsto, in ogni caso, un limitatissimo numero di corse da effettuarsi nelle fasce orarie di cui s'ipotizza la soppressione;
- La riorganizzazione del servizio, il cui avvio è ipotizzabile a partire dal 1° Ottobre p.v., richiede l'approvazione preliminare sia del Comune di Taranto, quale ente affidante dei servizi urbani, che del Co.Tr.A.P. quale Consorzio affidatario dei servizi interurbani svolti da questa Società.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

D E L I B E R A

1. Di rinviare l'approvazione definitiva del Piano d'impresa aziendale, subordinatamente ai dovuti approfondimenti ed analisi che saranno compiute dalle Direzioni aziendali.
2. Di approvare, quale stralcio del Piano in questione, l'ipotesi di riorganizzazione dei servizi in funzione della fascia oraria 06.00 - 22.00; dando mandato al Direttore Generale di verificarne la fattibilità ed il funzionamento d'intesa con la competente Direzione Tecnica.
3. Di dare mandato al Presidente affinché inoltri al Comune di Taranto ed al Consorzio Co.Tr.A.P., ognuno per quanto di rispettiva competenza, l'ipotesi di riorganizzazione dei servizi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

N° 12 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 12 del 04.08.2005

OGGETTO

PIANO D'IMPRESA AZIENDALE – PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE STRALCIO.

>>>>><<<<<<

L'anno duemilacinque, il giorno 04 (quattro) del mese di Agosto, alle ore 9.45 in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	Presidente	
2) Domenico	ABRESCIA	Vice Presidente	
3) Carlo	BOSCHETTI	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	(ass.)
5) Francesco	IPPOLITO	Componente	
6) Alberto	MESSINESE	Componente	
7) Antonio	RANUCCI	Componente	
8) Massimiliano	RUSSO	Componente	
9) Ugo	TRONCONE	Componente	(ass.)

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- » Il Comune di Taranto con deliberazione del Consiglio n° 102 del 22/12/2003, in forza di quanto previsto dalla legge n° 326/2003, affidava a questa Società la gestione del servizio di trasporto pubblico di persone nella città di Taranto, per la durata di nove anni;
- » Con la medesima deliberazione, il Consiglio Comunale di Taranto stabiliva, altresì, che l'AMAT s.p.a. avrebbe dovuto presentare un "*Piano d'Impresa*", articolato nel breve (2 anni) e medio (5anni) termine, dal quale rilevare gli obiettivi e le possibilità di modificazione degli assetti aziendali, nonché le ipotesi di riordino delle funzioni operative e della gestione;
- » Al fine di redigere una proposta di "Piano d'impresa" da approvare in Consiglio e, poi, trasmettere al Comune di Taranto, con nota prot. 6482/D del 14/04/2004 si affidò incarico al Prof. Rocco Giordano del CSST (Centro Studi sui Sistemi di Trasporto) di Napoli per la redazione di uno schema del progetto del "Piano d'impresa" dell'AMAT;
- » Con nota assunta al protocollo 9063 del 03/05/2005, il Prof. Rocco Giordano ha trasmesso lo schema definitivo del documento in questione, elaborato sulla base dei dati, delle osservazioni e degli indirizzi forniti dalla committente AMAT s.p.a.;
- » Tale documento è stato trasmesso a tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale ed ai Direttori Amministrativo e Tecnico, con nota del 06/06/2005 n° 11270, al fine di acquisire ogni utile elemento per l'approvazione definitiva del "Piano d'impresa" da trasmettere al Comune di Taranto;
- » Dalle analisi preliminari condotte dalle Direzioni aziendali è emerso che il documento in questione necessita di approfondimenti, revisioni e precisazioni su molteplici aspetti della gestione aziendale. Ciò a seguito delle evoluzioni aziendali registratesi nell'arco di tempo intercorso tra l'analisi condotta dal CSST di Napoli e la data di presentazione della relazione finale;
- » Tra gli argomenti presi in esame nel Piano in questione, particolare valenza riveste l'ipotesi di "*interventi sull'esercizio*" (pag. 56) in virtù della quale viene prospettata la possibilità di eliminare i servizi nelle fasce orarie a domanda debole: 04.00-06.00/22.00-00.30. I servizi soppressi in tali fasce orarie

andrebbero, poi, riversati negli orari di maggior domanda, incrementando le frequenze di transito delle linee più frequentate;

- » In tale senso la Direzione Tecnica, attraverso l'Area Esercizio, ha già elaborato una prima ipotesi di riorganizzazione dei servizi strutturati sulla fascia oraria 6.00 - 22.00;

Tenuto conto che:

- Tale ipotesi di riorganizzazione della fascia d'erogazione del servizio richiede ulteriori affinamenti, anche in considerazione del fatto che andrà previsto, in ogni caso, un limitatissimo numero di corse da effettuarsi nelle fasce orarie di cui s'ipotizza la soppressione;
- La riorganizzazione del servizio, il cui avvio è ipotizzabile a partire dal 1° Ottobre p.v., richiede l'approvazione preliminare sia del Comune di Taranto, quale ente affidante dei servizi urbani, che del Co.Tr.A.P. quale Consorzio affidatario dei servizi interurbani svolti da questa Società.

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dei presenti,

D E L I B E R A

1. Di rinviare l'approvazione definitiva del Piano d'impresa aziendale, subordinatamente ai dovuti approfondimenti ed analisi che saranno compiute dalle Direzioni aziendali, con riguardo all'organizzazione ed allo sviluppo delle varie funzioni aziendali.
2. Di approvare, quale stralcio del Piano in questione, l'ipotesi di riorganizzazione dei servizi in funzione della fascia oraria 06.00 - 22.00; dando mandato al Direttore Generale di verificarne la fattibilità ed il funzionamento d'intesa con la competente Direzione Tecnica.
3. Di dare mandato al Presidente affinché inoltri al Comune di Taranto ed al Consorzio Co.Tr.A.P., ognuno per quanto di rispettiva competenza, l'ipotesi di riorganizzazione dei servizi per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

l.c.s.

firmato: ***IL SEGRETARIO***
Dr. Cosimo Rochira

firmato: ***IL PRESIDENTE***
Enzo Manco

Prot. n°:

AMAT s.p.a.
Prod. In arrivo n. 1550
Del 18 LUG. 2005

P	-PRESIDENTE	☒	VP	-VICE PRESIDENTE	☒	D	-DIRETTORE	☒	DA	-DIR. AMMINISTR.	☒	DT	-DIR. GEN. TECNICO	☐	UC	-CONTABILI/AMMINISTR.	☐	UA	-CONTABILI AFFARI	☐	UI	-INFO/MATRIA	☐	UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐	UP	-PERSONALE	☐	US	-AFFIDAMENTO/PR./SINISTRI	☐	UT	-SEGRETARIA	☐	UF	-TECNICA	☐	UF-PT	-UFF. PROD. TRAFFICO	☐	UF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐
---	-------------	-------------------------------------	----	------------------	-------------------------------------	---	------------	-------------------------------------	----	------------------	-------------------------------------	----	--------------------	--------------------------	----	-----------------------	--------------------------	----	-------------------	--------------------------	----	--------------	--------------------------	----	----------------------	--------------------------	----	------------	--------------------------	----	---------------------------	--------------------------	----	-------------	--------------------------	----	----------	--------------------------	-------	----------------------	--------------------------	-------	------------------	--------------------------

Taranto, li 15 Luglio 2005

Al Direttore Generale
Al Direttore Tecnico
Al Signor Presidente
S e d e

e, p.c.

Oggetto: progetto erogazione esercizio dalle ore 06:00 alle ore 22:00 -

In riferimento agli obiettivi a noi assegnati, abbiamo elaborato il progetto di massima relativo all'esercizio invernale eliminando le corse improduttive appartenenti alle fasce orarie 03:30 / 05:59 e 22:01 / 01:00. Ciò ha comportato una riduzione di Km.223.000 circa dal contratto con il Comune e circa Km.80.000 con il Co.Tra.P.

Dal prospetto riepilogativo predisposto si evincono i Km. totali per linea ed i Km. totali dell'intero esercizio. Le differenze, tra gli esercizi previsti da contratto e quelli predisposti, sia per il contratto con il Comune che per quello con il Cotrap, corrispondono agli incrementi che sono previsti, a nostro avviso, per il contratto con il Comune, per le linee a maggior intensità d'utenza (1-2 ; 3; 8 - 27 - 28), mentre per il contratto con il Cotrap per ciascuna linea (linee 4 14 e 16) negli orari a maggiore intensità d'utenza.

Qualora l'impostazione da noi data non dovesse corrispondere con le necessità organizzative del territorio, le modifiche da apportare dovranno essere comunicate per tempo, tenendo conto che per riorganizzare programmi e turni relativi necessitano trenta giorni lavorativi, per rendere operative le ulteriori modifiche.

Distinti saluti

IL CAPO UNITA' ESERCIZIO
Giuseppe D'Addario

IL RESPONSABILE UNITA' ESERCIZIO
Giuseppe Ferrante

RIEPILOGO DEL NUOVO PROGRAMMA DI ESERCIZIO

(FASCIA DI EROGAZIONE 06:00 - 22:00)

(Con decorrenza 16 Settembre 2005)

LINEE	PERIODO INVERNALE (DAL 01/01/2006 AL 30/06/2006 E DAL 16/09/2006 AL 31/12/2006) = GG.288				PERIODO ESTIVO (DAL 01/07/2006 AL 15/09/2006) = GG.77				TOTALE ANNUO GIORNI = 365
	GIORNI FERALI = 240		GIORNI FESTIVI = 48		GIORNI FERALI = 65		GIORNI FESTIVI = 11		TOTALE Km. ANNUI PER LINEA
	TOTALE Km. GIORN.	TOTALE Km. PERIODO	TOTALE Km. GIORN.	TOTALE Km. PERIODO	TOTALE Km. GIORN.	TOTALE Km. PERIODO	TOTALE Km. GIORN.	TOTALE Km. PERIODO	
1/2	1.852,743	444.658,320	1.508,398	72.403,104	1.722,245	111.945,925	1.465,516	16.120,676	645.128,025
3	1.942,589	466.221,360	1.530,015	73.440,720	1.596,345	103.762,425	1.499,061	16.489,671	659.914,176
5	792,801	190.272,240	311,076	14.931,648	509,247	33.101,055	301,776	3.319,536	241.624,479
6	656,820	157.636,800	376,050	18.050,400	613,480	39.876,200	358,380	3.942,180	219.505,580
8	2.749,053	659.772,720	2.340,898	112.363,104	2.297,747	149.353,555	2.317,605	25.493,655	946.983,034
9	354,450	85.068,000	121,398	5.827,104	216,815	14.092,975	104,014	1.144,154	106.132,233
11	1.298,120	311.548,800	1.047,516	50.280,768	1.113,858	72.400,770	1.017,333	11.190,663	445.421,001
13	341,185	81.884,400	153,097	7.348,656	201,999	13.129,935	153,097	1.684,067	104.047,058
15	972,823	233.477,520	781,176	37.496,448	1.122,403	72.956,195	984,892	10.833,812	354.763,975
17	1.314,006	315.361,440	1.001,385	48.066,480	1.064,873	69.216,745	990,555	10.896,105	443.540,770
22	793,287	190.388,880	542,351	26.032,848	545,104	35.431,760	538,335	5.921,685	257.775,173
23	458,221	109.973,040	401,146	19.255,008	437,175	28.416,375	401,146	4.412,606	162.057,029
24	1.395,568	334.936,320	620,677	29.792,496	1.314,271	85.427,615	620,677	6.827,447	456.983,878
25	692,014	166.083,360	628,836	30.184,128	649,344	42.207,360	648,912	7.138,032	245.612,880
26	106,326	25.518,240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25.518,240
27	1.167,982	280.315,680	984,973	47.278,704	1.020,321	66.320,865	975,173	10.726,903	404.642,152
28	1.751,007	420.241,680	1.512,614	72.605,472	1.893,768	123.094,920	1.731,148	19.042,628	634.984,700
29	852,250	204.540,000	712,854	34.216,992	661,904	43.023,760	712,854	7.841,394	289.622,146
30	371,350	89.124,000	397,250	19.068,000	360,605	23.439,325	397,250	4.369,750	136.001,075
1/2 BIS	166,684	40.004,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40.004,160
3 BIS	193,187	46.364,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46.364,880
8 BIS	239,594	57.502,560	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57.502,560
27 BIS	135,500	32.520,000							32.520,000
28 BIS	201,500	48.360,000							48.360,000
TOTALI	19.862,595	4.767.022,800	14.971,710	718.642,080	17.341,504	1.127.197,760	15.217,724	167.394,964	7.005.009,204

RIEPILOGO DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

Anno di riferimento: 2006

LINEE	PERIODO INVERNALE (DAL 01/01/2006 AL 30/06/2006 E DAL 16/09/2006 AL 31/12/2006) = GG.288				PERIODO ESTIVO (DAL 01/07/2006 AL 15/09/2006) = GG.77				TOTALE ANNUO
	GIORNI FERALI = 240		GIORNI FESTIVI = 48		GIORNI FERALI = 66		GIORNI FESTIVI = 11		GIORNI = 365
	TOTALE Km. GIORN.	TOTALE Km. PERIODO	TOTALE Km. GIORN.	TOTALE Km. PERIODO	TOTALE Km. GIORN.	TOTALE Km. PERIODO	TOTALE Km. GIORN.	TOTALE Km. PERIODO	TOTALE Km. ANNUI PER LINEA
4	2.067,129	496.110,960	1.380,016	66.240,768	1.238,884	81.766,344	1.323,883	14.562,713	658.680,785
14	1.014,050	243.372,000	643,219	30.874,512	1.269,379	83.779,014	1.496,284	16.459,124	374.484,650
16	824,882	197.971,680	726,347	34.864,656	931,648	61.488,768	1.185,023	13.035,253	307.360,357
TOTALI	3.906,061	937.454,640	2.749,582	131.979,936	3.439,911	227.034,126	4.005,190	44.057,090	1.340.525,792

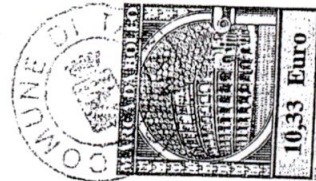


CITTÀ DI TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

Servizio trasporto pubblico locale della rete del Comune di Taranto. Affidamento ai sensi dell'art. 14 della legge 326 del 24/11/03 all'AMAT Spa; Schema di Contratto di Servizio. Approvazione.



L'anno duemila tre il giorno ventidue del mese di Dicembre
 alle ore 18,15, in Taranto. presso la Sala delle Adunanze del Palazzo di Città
 Il Consiglio Comunale, legalmente convocato a domicilio, in sessione straordinaria
 ed in seduta pubblica, si è riunito sotto la Presidenza del
 Sig. Dott. Pietro Pastore con l'assistenza del Segretario Generale.
 Sig. Dott. Gaetano Calò

Eseguendo l'appello nominale, sono risultati presenti:

	Assenti
1 DI BELLO Rossana - Sindaco	
2 PASTORE Pietro	
3 GUTTAGLIERE Giuseppe	
4 SCARFATO Emma	
5 LESSA Giuseppe	
6 RUGGIERO Alberto	
7 VINCI Francesco	
8 FAMÁ Giuseppe	
9 PERRECA Claudio	
10 BOCCUNI Francesco	1
11 D'IPPOLITO Egidio	2
12 CREAZZO Saverio	
13 RANIERI Cataldo	3
14 VITTI Antonio	
15 CATAPANO Mario	
16 DE PACE Angelo	
17 CARBONE Carmine	
18 ROSSI Ettore	4
19 ORLANDO Rosa	5
20 RUTA Paolo	

	Assenti
21 PETRELLI Fiorentino	
22 NACCARI Giuseppe	6
23 ROSSANO Arturo	
24 INFESTA Nicola	
25 LEONE Raffaele	
26 LEMMA Anna Rita	
27 PETRONE Carlo	7
28 CAPRIULO Dante	
29 RUSCIANO Pietro	
30 DE GREGORIO Carmine	
31 LARUCCIA Vito Mario	
32 TODARO Vincenzo	
33 MACCHIA Antonio	8
34 BRUNETTI Raffaele	
35 BARBARO Giuseppe	
36 RUSSO Cataldo	9
38 COSMAI Giuseppe	10
38 VOCCOLI Francesco	11
39 CITO Mario	12
40 MASI Arturo	13
41 MESSINESE Arturo	

in totale N. 28 presenti su n. 40 Consiglieri assegnati al Comune, oltre al Sindaco.

Il presidente, ritenuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, trattandosi di Prima convocazione, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti ad adottare deliberazione in merito all'oggetto.

Premesso che agli atti risulta depositata la seguente proposta di deliberazione, durante la discussione della quale entrano in aula i Consiglieri D'Ippolito, Voccoli, e Ranieri ed escono i Consiglieri Brunetti, Scarfato e Rossano, per cui i Consiglieri presenti risultano essere n° 28;

Premesso che la Regione Puglia con la legge 31 ottobre 2002, n.18 "Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale", pubblicata sul BURP n.139 del 4.11.2002, ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico di interesse regionale e locale, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, della legge n. 59/97, dei decreti legislativi n. 422/97 e n. 400/99 e della legge n. 166/02;

che la citata legge regionale ha previsto, tra l'altro, che l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico al soggetto gestore avvenga mediante la sottoscrizione di contratti di servizio della durata massima di nove anni, a decorrere dall'1.1.2004;

che la Regione Puglia con delibera della Giunta Regionale n. 248 dell'11.3.03, pubblicata sul BURP n. 36 del 3.4.2003, ha definito gli schemi tipo dell'avviso per la qualificazione delle imprese, del contratto di servizio e della lettera d'invito da adottare, da parte degli enti locali affidanti, in occasione delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica relative alle reti di propria competenza;

che la Giunta Comunale con provvedimento n. 434 del 30.6.03, ai sensi degli artt. 14 e 16 della legge regionale n.18 del 31.10.2002 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 248 dell'11.3.03, dava avvio alla procedura di gara ad evidenza pubblica, approvando lo schema di avviso per la qualificazione delle imprese;

che, scaduto il termine previsto dalle procedure di pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte delle imprese interessate, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 577 del 13.10.2003, procedeva alla nomina della Commissione per la qualificazione delle imprese concorrenti e per la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione del suddetto servizio;

che, però, nelle more, interveniva:

- l'ordinanza n. 798/2003 con cui il T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, in accoglimento del ricorso promosso dalla Provincia di Foggia, sospendeva gli effetti del già citato provvedimento regionale n. 248/03;
- la legge n. 326 del 24.11.03 - pubblicata sulla G.U. n. 274 del 25.11.03, Supplemento Ordinario n.181 - di conversione del decreto legge n. 269 del 30.9.03, che all'art. 14 introduceva nuove modalità di gestione per l'attività di erogazione dei servizi pubblici locali, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di affidamento diretto di detti servizi a società a capitale interamente pubblico, a condizione che gli enti locali affidanti esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società affidataria realizzi la parte più importante della sua attività per l'ente controllante;
- la sentenza n. 4331 del 27.11.2003 con cui il T.A.R. per la Puglia, sede di Bari, accoglieva il ricorso presentato dalla Provincia di Bari ed altri, decretando l'annullamento dei provvedimenti di approvazione del Piano Regionale dei Trasporti e del relativo Piano Triennale dei Servizi in quanto adottati dalla Giunta e non dal Consiglio Regionale, competente in materia;

che, alla luce delle suddette rilevanti circostanze, la Direzione Servizi Pubblici Locali e Coordinamento Società Partecipate con nota n. 1236 dell'1.12.03 provvedeva a relazionare in merito;

Considerato che l'Amministrazione Comunale, preso atto della pronuncia giurisdizionale del T.A.R. di Puglia nonché della formulazione dell'art. 14, comma 5, della legge n. 326/03, intende annullare la intrapresa procedura di gara ad evidenza pubblica ed affidare direttamente ("in house") all'AMAT S.p.A. il servizio di trasporto pubblico locale della rete della città di Taranto al fine di assicurare, con decorrenza dall'1.1.2004, la prosecuzione del servizio;

che l'art. 14, comma 5, della legge n. 326 del 24.11.2003 di conversione del decreto legge n. 269 del 30.9.2003, testualmente recita: "L'erogazione avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio ... (omissis)... a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";

che l'Amministrazione comunale detiene l'intero pacchetto azionario dell'AMAT S.p.A. ed esercita un controllo diretto sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi;

che l'AMAT S.p.A., inoltre, eroga la maggior parte dei suoi servizi in favore del Comune di Taranto, giusta contratto di servizio "ponte" rep. n. 7517/2000 che, tra l'altro, definisce la percorrenza annua, pari a 7.003.255 km/anno, tutti riferiti a "servizi minimi" che l'azienda è obbligata ad assicurare ed il relativo corrispettivo, pari ad euro 15.057.685,00, è interamente coperto da risorse regionali attribuite al Comune di Taranto;

Considerato, pertanto, che sussistono tutte le condizioni inderogabili previste dalla legge n. 326/2003 in capo al Comune di Taranto ed all'AMAT S.p.A. per l'applicazione di detta normativa;

Ritenuto che risulta necessario per il Comune provvedere in merito, al fine di garantire la prosecuzione del servizio e quindi soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini con condizioni di certezza in relazione ai diritti ed agli obblighi tra ente affidante e soggetto gestore;

Considerato che il Comune è fortemente orientato a ridefinire, in condizioni di stabilità degli assetti operativi, un modello di mobilità per la città di Taranto, orientato al cliente piuttosto che all'utente e che tale obiettivo potrà più facilmente essere raggiunto attraverso la partecipazione futura di soggetti privati alla gestione delle funzioni di mobilità, si propone al Consiglio Comunale di adottare il seguente provvedimento:

1. di affidare all'AMAT S.p.A. il servizio di trasporto pubblico locale della rete della città di Taranto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14, comma 5, lettera c, della legge n. 326 del 24.11.03, di conversione del decreto legge n. 269 del 30.9.2003, recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici". Tale affidamento decorrerà dall'1.1.2004 ed avrà la durata di nove anni, così come previsto dalla legge regionale n. 18/2002. La società sarà tenuta a garantire una percorrenza chilometrica annua pari a quella prevista dal contratto "ponte" di servizio in vigore, di

7.003.255 km/anno, per un corrispettivo annuo pari anch'esso a quello già contenuto nel citato contratto di servizio, pari ad euro 15.057.685,00, interamente coperto da risorse regionali;

2. di approvare lo schema di contratto di servizio (all.1) che, in uno ai relativi allegati A, A1, B, C, D, E, F costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Appalti e Contratti di sottoscrivere, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, il contratto di servizio;
4. di impegnare l'AMAT S.p.A. ad elaborare, entro 6 mesi dall'affidamento, un piano d'impresa a breve (2 anni) e medio (5 anni) termine in cui vengono prospettati gli obiettivi e le possibili opportunità di modifiche degli assetti aziendali, prevedendo anche ipotesi di riordino delle funzioni operative e gestionali;
5. di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL DIRIGENTE

(Avv. Ignazio Marcello FISCHETTI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta del Dirigente della Direzione Servizi Pubblici Locali e Coordinamento Società Partecipate,

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. n.267/2000;

Vista la legge n. 326/2003;

Vista la legge regionale n.18/2002;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 16.12.03 dal Responsabile della Direzione Servizi Pubblici Locali e Coordinamento Società Partecipate, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso in data 17.12.03 dal Responsabile della Direzione Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Con n° 21 voti favorevoli e n° 7 contrari (Capriulo, Laruccia, Todaro, De Gregorio, Lemma, Rusciano, Voccoli), resi per alzata di mano dai n° 28 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di affidare all'AMAT S.p.A. il servizio di trasporto pubblico locale della rete della città di Taranto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 14, comma 5, lettera c, della legge n. 326 del 24.11.03, di conversione del decreto legge n. 269 del 30.9.2003 recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici". Tale affidamento decorrerà dall'1.1.2004 ed avrà la durata di nove anni, così come previsto dalla legge regionale n. 18/2002. La società sarà tenuta a garantire una percorrenza chilometrica annua pari a quella prevista dal contratto "ponte" di servizio in vigore, di 7.003.255 km/anno, per un



corrispettivo annuo pari anch'esso a quello già contenuto nel citato contratto di servizio, pari ad euro 15.057.685,00, interamente coperto da risorse regionali;

2. di approvare lo schema di contratto di servizio (all.1) che, in uno ai relativi allegati A, A1, B, C, D, E, F costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare mandato al Dirigente del Servizio Appalti e Contratti di sottoscrivere, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, il contratto di servizio;
4. di impegnare l'AMAT S.p.A. ad elaborare, entro 6 mesi dall'affidamento, un piano d'impresa a breve (2 anni) e medio (5 anni) termine in cui vengono prospettati gli obiettivi e le possibili opportunità di modifiche degli assetti aziendali prevedendo anche ipotesi di riordino delle funzioni operative e gestionali;
5. di dare atto che sono stati espressi i pareri previsti dall'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere, determinata dall'approssimarsi della data dell'1.1.2004;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con **21** voti favorevoli e **n° 7** contrari (Capriulo, Laruccia, Todaro, De Gregorio, Lemma, Rusciano, Voccoli), resi per alzata di mano dai **n° 28** Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Del che è verbale.

^{v.}
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
dal 24 DIC. 2003 al 8 GEN. 2004

Taranto, li 9 GEN. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE



IL MESSO COM.LE

COMUNE DI TARANTO
Segreteria

Ai sensi dell'art. 14 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, io sottoscritto
delegato dal Sindaco

CERTIFICO

che la presente copia, da me collazio-
nata, formata da n. 4 (quattro) fogli, è conforme
all'originale depositato presso questo
Ufficio.

REGIONE DELLA PUGLIA

Sez. Prov.le Decentrata di Controllo
sugli atti degli Enti Locali - Taranto

N.

La Commissione prov. di Controllo nella seduta del

Taranto, li
p.c.c. IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Atto divenuto esecutivo ai
sensi del 3° comma dell'Art.
n° 134 T.U.E.L. n° 267/2000.

Taranto, addì 13 GEN. 2004

Il ISTRUTTORE AMM.VO
(Stella RAIMONDI)

Taranto, li 12 GEN. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE



N. 45 di rep.
Atti Privati



COMUNE DI TARANTO
CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
IN AFFIDAMENTO DIRETTO – SETTORE AUTOMOBILISTICO –
Per l'esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale della rete del Comune di Taranto

Ai sensi art.3, c.3, lettera e), e art.19 della L.R. 31.10.2003 n.18

SCRITTURA PRIVATA

L'anno 2004, addì venti del mese di Gennaio in Taranto e presso la sede del Servizio Appalti e Contratti via Plinio,75 con la presente scrittura privata avente per le parti forza di legge a norma dell'art.1372 del cc.;

TRA

Dott. Santo Barracato, nato a Lercara Freddi (PA) 03.08.1945 nella sua qualità di Dirigente pro-tempore del Servizio Appalti e Contratti, il quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Taranto C.F. 80008750731 – P. IVA 00850530734, autorizzato alla stipula del presente atto giusta art. 107 – comma 3 lett. C) – del D.LGS. 267/00 nonché Art.18 comma 9 del vigente Regolamento per la Disciplina della Dirigenza, ed ai sensi della Delibera di G.C. N.141 DEL 31.01.03;

E

IL Sig. Enzo Manco, nato a Taranto il 18.02.1932 ed ivi residente alla Via Fior di Papiro n.8 C.F. MNC NZE 32B18 L049M che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A con sede in Ta - Via C. Battisti n.657, (C.F., P. IVA e numero di iscrizione alla registro delle imprese di Ta n.00146330733).

PREMESSO CHE

1. Il contesto normativo di riferimento per la riforma del trasporto pubblico locale, in attuazione dei principi contenuti nella vigente normativa comunitaria in materia, è rappresentato dal D.Lgs.422/97, come integrato e modificato dal D.Lgs. 400/99 e dalla legge 1 agosto 2002 n.166, nonché dalla L.R. 18/02 "Testo Unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale";
2. Con la citata L.R. 18/02, la Regione Puglia ha elaborato un "Testo unico del trasporto pubblico locale", da ora in avanti denominato "Testo Unico" con le finalità di cui all'art.1 dello stesso, che si intendono qui richiamate;

3. Il Consiglio Comunale di Taranto, con provvedimento n. 102 del 22.12.2003, immediatamente eseguibile ha eliberato di affidare il servizio di trasporto pubblico locale della rete del Comune di Taranto per il periodo 01.01.2004 – 31.12.2012 all'AMAT S.p.A., in forza di quanto disposto dall'art.14 della legge 326 del 24.11.2003;
4. L'Ente affidante è responsabile per tutta la durata del contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale, ed è promotore dell'applicazione dello stesso contratto, in tutte le attività ad esso connesse con particolare riguardo alla verifica ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio;
5. Le parti riconoscono che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale è disciplinato dal presente contratto di servizio, in cui sono definiti i reciproci impegni e obblighi tra Ente affidante e Impresa, gli obiettivi di miglioramento degli standard qualitativi del servizio e del livello di soddisfazione dell'utenza, mediante l'attivazione di specifici strumenti incentivanti e di penalità connessi al rispetto degli impegni assunti dalle parti medesime;
6. L'esigenza di monitorare gli obiettivi e gli impegni fissati nel presente contratto comporta l'obbligo, per entrambe le parti, di dotarsi di strumenti idonei per la misurazione, la verifica e la valutazione tecnico-economica dei valori presi a riferimento, nelle forme previste dal medesimo contratto.

CIO' PREMESSO

Le parti, ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico, stipulano il seguente contratto di servizio:

Art.1 Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio, di seguito denominato per brevità "Contratto".

Art.2 Oggetto del Contratto

1. Il contratto disciplina i rapporti tra l'Ente affidante e l'Impresa in merito all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico in relazione alla rete urbana del Comune di Taranto, così come definito dal Contratto di servizio "ponte" in scadenza, nel prosieguo denominati, per brevità, "servizi di TPL" indicati nel programma di esercizio annuale di cui all'allegato A), nonché in ordine al rispetto degli standard qualitativi, all'implementazione del sistema di monitoraggio e ai rapporti con l'utenza.
2. E' attribuita all'Impresa la titolarità del corrispettivo definito al successivo art.4, degli importi a compensazione per gli obblighi di servizio pubblico, ivi compresi quelli di cui all'articolo 30, comma 4, del Testo Unico, previsti all'allegato B) e dei ricavi tariffari, derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, dai corrispettivi dovuti per agevolazioni tariffarie e per il mantenimento in esercizio di linee a scarsa frequentazione, disciplinati al successivo articolo 14, oltre che dei vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale di cui al successivo articolo 15.

M

Art. 3 Durata del Contratto

1. Il Contratto ha validità di 9 (nove) anni, a decorrere dall' 1.1.2004 e fino al 31.12.2012 in conformità a quanto stabilito dall'articolo 19 comma 4, lettera a) e articolo 15 comma 2, lettera b) del Testo Unico. I servizi di cui al presente contratto avranno quindi inizio l'1.1.2004.
2. Alla scadenza del Contratto l'Impresa è tenuta a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario del servizio, a seguito dell'espletamento di procedure concorrenziali. Il servizio è esercitato alle medesime condizioni per i successivi 3 (tre) mesi sino a un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi.

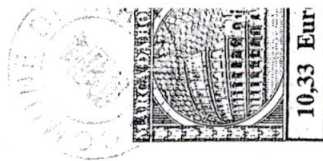
Art. 4 Obblighi dell'Ente affidante

1. L'Ente affidante si impegna a corrispondere all'Impresa, a compensazione degli obblighi di servizio pubblico relativi ai servizi della rete del Comune di Taranto, attualmente articolati sulle linee, percorsi ed orari di cui all'allegato A) del presente Contratto, l'importo annuo di €15.057.685,00 (quindicimilionicinquantasettemilaseicentottantacinque/00), oltre IVA al 10%, sulla base del corrispettivo chilometrico di €/km 2,150098 e della percorrenza annua dei servizi programmata in 7.003.255 vetture km/anno in servizio di linea, esclusi quindi i percorsi a vuoto, tutti riferiti a "servizi minimi" con oneri coperti dalle risorse regionali attribuite al Comune di Taranto ai sensi della legge regionale n. 18/2002. L'importo complessivo annuo di € 15.057.685,00 oltre IVA al 10% è erogato in trimestralità di € 3.764.421,25 (tremilionsettecentosessantaquattromilaquattrocentoventuno/25) oltre IVA al 10% ciascuna entro il trimestre di riferimento o, in caso di esercizio o gestione provvisoria del bilancio regionale, in acconti mensili entro il mese di riferimento, da congruare successivamente all'approvazione del bilancio regionale, con accredito sulla banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., c/c n. 87/68 ABI 01030 CAB 15801, fatta salva diversa tempestiva comunicazione dell'Impresa.
2. Nel caso si verifichino ritardi nell'erogazione degli importi di cui al punto 1 superiori a trenta giorni rispetto alla scadenza del trimestre o del mese a cui si riferiscono, non imputabili ad inadempienze dell'Impresa, l'Ente concedente è tenuto a corrispondere, entro il trimestre dell'esercizio un contributo integrativo a titolo di indennizzo non superiore agli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla scadenza del trimestre o, nel caso di acconti, del mese di riferimento.
3. Il corrispettivo e gli importi a compensazione possono essere revisionati con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio, in misura pari al tasso reale di inflazione riferito all'anno precedente.
4. Entro il limite delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Ente affidante per l'esercizio di TPL, gli importi di cui al punto 1 sono inoltre soggetti a revisione a seguito di modifiche intensificative o riduttive dei programmi di esercizio, sulla base del corrispettivo chilometrico di cui al punto 1 e della variazione, in aumento o in diminuzione, della percorrenza annua per la parte eccedente il 3% (trepercento).

5. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio di cui all'allegato A), realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente contratto.
6. L'Ente affidante si impegna, con riferimento a quanto previsto negli strumenti di programmazione locale (PTS, Piano Provinciale di Bacino, Piani Urbani del Traffico):
 - a promuovere progetti di miglioramento delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle a supporto dell'intermodalità, nei modi e tempi definiti negli accordi di programma per gli investimenti;
 - a promuovere l'integrazione modale e tariffaria;
 - a vigilare ed evitare situazioni di sovrapposizione delle diverse modalità di erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - a realizzare gli investimenti, con particolare riguardo al rinnovo del materiale rotabile e tecnologia di controllo, secondo i tempi e le modalità previsti nei programmi regionali di investimenti con risorse vincolate di cui all'articolo 10 del Testo Unico.

Art.5 Obblighi dell'Impresa

1. L'Impresa si obbliga ad esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio annuale di cui all'allegato A) del presente contratto, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui all'allegato C).
2. L'Impresa è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:
 - a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;
 - c) delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;
 - d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;
 - e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico;
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Regolamento Comunitario n. 1893/91, l'Impresa si obbliga a tenere una contabilità separata relativa al complesso dei servizi di trasporto pubblico locale, volta a consentire la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi.
4. L'Impresa si impegna ad inviare annualmente all'Ente affidante l'attestazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi contributivi.



5. L'Impresa si impegna a fornire all'Osservatorio di cui all'articolo 25 del Testo Unico i dati nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo.
6. Ai sensi dell'articolo 19, comma 4, lettera g), del Testo Unico, l'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL oggetto del presente contratto le disposizioni legislative che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, il corrispondente trattamento previdenziale e mantenere, se individualmente già spettanti, i livelli economici di II livello. I conducenti, gli agenti di controllo e in ogni caso il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, speciale divisa aziendale e apposito cartellino di riconoscimento.
7. Nell'eventualità di subentro, alla scadenza contrattuale o per altra motivazione, di altro soggetto nella gestione di tutte le autolinee affidate, l'Impresa si impegna a cedere al soggetto subentrante il personale alle sue dipendenze al momento del subentro del nuovo gestore ed a trasferire nella disponibilità del subentrante il relativo fondo per il trattamento di fine rapporto lavoro. Nel caso che l'Impresa non provveda al trasferimento del suddetto fondo entro il termine di novanta giorni dal subentro nell'esercizio dei servizi, vi provvede in sostituzione la Regione avvalendosi anche della garanzia fideiussoria di cui al successivo articolo 10 del presente contratto.
8. Nella medesima eventualità prevista al precedente punto 7 l'Impresa si impegna ad alienare al soggetto subentrante, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 22, comma 5 della L.R. 18/02, i beni acquistati con i contributi regionali sugli investimenti e gravati dai vincoli di cui all'art. 10 della legge medesima e dell'art. 14 della L.R. 13/82 e successive modificazioni, nella quantità che sarà ritenuta necessaria dall'ente concedente per l'effettuazione dei servizi dismessi. Nel caso di alienazione di altri beni funzionali all'esercizio, l'Impresa riconoscerà al nuovo soggetto gestore il diritto di prelazione per l'acquisto ai prezzi di mercato.
9. L'Impresa si dota di un Direttore e/o di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.M. 20/12/91 n.448 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Art.6 Obblighi dell'impresa con riferimento al materiale rotabile

1. Per garantire il regolare svolgimento dei servizi di TPL l'Impresa si impegna ad utilizzare i veicoli indicati nell'allegato D) e a mantenerli in perfetto stato di efficienza.
2. Prima di procedere all'acquisizione di nuovi veicoli da adibire al servizio affidato, l'Impresa dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.
3. L'Impresa deve trasmettere annualmente all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di stipula del presente contratto, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione da parte dell'Impresa. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal

programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art.18.

Art.7 Obblighi dell'Impresa alla scadenza del contratto

1. L'Impresa presenterà all'Ente affidante, almeno sei mesi prima della scadenza del presente contratto di servizio:
 - elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
 - elenco del personale dipendente dell'Impresa da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente contratto;
 - i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.
2. Alla scadenza del periodo di affidamento e in esito alla successiva gara, in caso di subentro di nuovo gestore il trasferimento del personale, del relativo trattamento di fine rapporto e dei beni di cui al comma 1 del presente articolo, avverrà secondo le disposizioni previste all'articolo 22 del Testo Unico.

Art.8 Carta dei servizi e standard di qualità

1. L'Impresa è tenuta ad adottare la carta dei servizi del settore dei trasporti, nei termini prescritti dalla normativa vigente di cui alla legge 273/95 e secondo lo schema generale di riferimento per il settore dei trasporti allegato al DPCM 30/12/1998. La carta dei servizi definisce gli standard di servizio da garantire all'utenza nei termini minimi indicati nell'allegato C), e costituirà il riferimento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.
2. L'Impresa è tenuta a garantire gli standard di qualità indicati nell'allegato C), con espresso riferimento a regolarità ed affidabilità dei servizi, puntualità delle singole corse, comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente e rispetto della carta dei servizi contrattualmente vincolante.
3. L'Impresa si impegna ad attivare un sistema di monitoraggio della qualità dei servizi per la verifica dei livelli di qualità raggiunti e del rispetto degli standard minimi di cui all'allegato C). Le risultanze del monitoraggio vengono annualmente trasmesse all'ente affidante secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

Art.9 Rendicontazioni

L'Impresa deve presentare all'Ente affidante, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di svolgimento del servizio, su supporto informatico od anche in via telematica, un report sull'andamento gestionale e sulla qualità dei servizi erogati oggetto del presente contratto e redatto secondo quanto previsto dalla DGR n.288 del 19 marzo 2002 emanata dalla Regione Puglia.

Art.10 Garanzie

1. L'impresa, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, è tenuta a costituire, al momento della stipula del presente contratto, una cauzione definitiva pari all' 1,5% dell'importo annuo del corrispettivo di cui al precedente articolo 4, comma 1. La cauzione è prestata mediante polizza fideiussoria n. 740/71/955548 emessa in data 08.01.04 della Vittoria Assicurazioni S.p.A.
2. La cauzione verrà svincolata dall'Ente affidante con dichiarazione liberatoria a seguito del completo esaurimento del rapporto contrattuale e dopo aver accertato il pieno rispetto ed il regolare adempimento da parte dell'Impresa delle obbligazioni assunte con il presente contratto.
3. L'Impresa è obbligata, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

Art.11 Flessibilità del programma di esercizio

1. L'Impresa, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque previa comunicazione al medesimo, può apportare, senza necessità di varianti contrattuali, modifiche al programma di esercizio entro il limite del 3% annuo in aumento o in diminuzione - comunque a parità di turni di servizio - delle corse e delle relative percorrenze chilometriche in servizio su ciascuna linea, in assenza di oneri aggiuntivi per l'ente affidante; l'Impresa può inoltre modificare in modo non sostanziale il percorso delle linee rispettandone comunque l'impostazione di base iniziale e previa comunicazione all'ente affidante, con variazione dei km. complessivi di rete inferiore al 3% in aumento o in diminuzione e senza oneri aggiuntivi per l'ente affidante. Di tali variazioni apportate al programma di esercizio deve essere tempestivamente informata in modo appropriato anche l'utenza.
2. Nel caso di eventi di forza maggiore quali calamità naturali, terremoti, sommosse o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, l'Impresa può, previo assenso dell'Ente affidante, temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive. Le riduzioni temporanee del servizio, non comportano revisione del corrispettivo. L'Impresa è tenuta altresì a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le ventiquattro ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio comprese le eventuali corse aggiuntive e gli incidenti verificatisi. L'utenza deve essere informata tempestivamente ed in modo appropriato.
3. Nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, le riduzioni temporanee del servizio dell'Impresa non comportano variazioni del corrispettivo, a condizione che l'Impresa assicuri nel più breve tempo possibile il ripristino del servizio, anche con modalità di esercizio sostitutive, ed informi tempestivamente e in modo appropriato l'Ente affidante e l'utenza.
4. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in essere dall'Ente affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti

- formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare l'Impresa entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.
5. L'esecuzione dei servizi non può essere né interrotta né sospesa dall'Impresa salvo cause ed eventi di cui ai precedenti commi 2 e 3.
 6. In caso di sciopero l'Impresa garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra Impresa e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n.146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. L'Impresa garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.
 7. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo articolo 19, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sull'Impresa per le spese sostenute.
 8. In caso di afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori, determinato da eventi a carattere turistico, artistico-culturale e sportivo, che non era possibile determinare al momento della definizione del programma d'esercizio, e che determinino sovraccarico dei veicoli oltre i limiti di sicurezza, l'Impresa è tenuta ad adottare gli adeguati provvedimenti, anche attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, dandone immediata comunicazione all'Ente affidante. L'Ente affidante a seguito di opportuna verifica dell'effettiva necessità delle corse effettuate, può erogare il corrispettivo corrispondente alle percorrenze effettivamente effettuate.

Art.12 Revisione del contratto

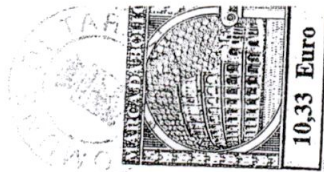
Si fa luogo alla revisione del presente contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo e delle compensazioni di cui all'articolo 4 nei casi in cui, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili, sia necessario apportare variazioni al programma di esercizio in misura superiore al 3% della percorrenza chilometrica annua.

Art.13 Subaffidamento

L'Impresa può sub-affidare quote di servizi complessivamente non superiori al 20% nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 17 del Testo Unico, ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, previsti dalla vigente normativa sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

Art.14 Aspetti tariffari

1. L'Impresa adotta i titoli di viaggio di cui all'articolo 27 del Testo Unico, le relative tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del contratto nel rispetto dell'articolo 28 del Testo Unico, come specificato nell'allegato tariffario B), conformemente alla DGR n.1381 del 30.10.2000, e successive integrazioni.



2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono all'Impresa che effettua i servizi.
3. Le parti procederanno all'adeguamento delle tariffe ed adatteranno il sistema tariffario nel suo complesso in coerenza con gli atti emanati in tal senso dalla Regione nel periodo di vigenza contrattuale, anche allo scopo di raggiungere l'obiettivo indicato nell'articolo 19, comma 2, del Testo Unico.
4. Per tutto il periodo di vigenza del contratto l'Ente concedente seguirà a riconoscere ad alcune categorie di cittadini residenti nel Comune di Taranto le medesime agevolazioni tariffarie originariamente concesse con deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n. 43 del 26.03.1998, poi rideterminate negli importi con deliberazione della Giunta Comunale di Taranto n. 489 del 28.12.2000. La fonte normativa delle suddette agevolazioni risiedeva, al momento del sopra menzionato provvedimento della Giunta Comunale, nell'art. 32 della legge regionale n. 13/99, poi abrogata. Il nuovo "Testo Unico" succeduto alla norma abrogata ha confermato, all'art. 30, comma 1, la facoltà per gli enti locali di disporre agevolazioni o gratuità tariffarie in favore di determinate categorie di utenti, a condizione che i relativi atti dispositivi provvedano contestualmente a coprire i minori ricavi del traffico derivanti alle imprese di trasporto dalle predette agevolazioni. Qualora nel periodo di vigenza del presente Contratto si verificassero variazioni della tariffa degli abbonamenti, la misura delle integrazioni tariffarie attualmente praticate sarà incrementata o ridotta in proporzione diretta rispetto all'incremento o alla contrazione delle tariffe degli abbonamenti.
5. Nel periodo di vigenza del Contratto, l'Impresa adempierà agli obblighi derivanti dall'adozione da parte dell'Ente affidante:
 - di un sistema tariffario integrato, ai sensi dell'art. 29 del "Testo Unico";
 - di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, adottando le modalità operative necessarie al funzionamento degli stessi e finanziato con risorse di cui all'art. 10 della L.R. 18/02.
6. L'Impresa provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.
7. L'Impresa è tenuta ad applicare le tariffe agevolate di cui all'articolo 30 del "Testo Unico".
8. Per tutto il periodo di vigenza del Contratto l'Ente concedente seguirà a riconoscere all'Impresa le compensazioni per l'esercizio di linee socialmente utili, sebbene non economiche di cui all'allegato A1), già attribuite con deliberazione del Consiglio Comunale di Taranto n. 95 del 25.06.2002, nella stessa misura di € 0,5965 per ogni chilometro percorso sulle suddette linee. Il predetto corrispettivo chilometrico di € 0,5965 sarà revisionato con cadenza annuale, a decorrere dal mese di gennaio, in misura pari al tasso reale di inflazione riferito all'anno precedente. L'Impresa, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque previa comunicazione al medesimo, può apportare, senza necessità di varianti contrattuali, modifiche al programma di esercizio delle linee socialmente utili entro il limite del 3% annuo in aumento o in diminuzione – comunque a parità di turni di servizio – delle corse e delle relative percorrenze chilometriche in servizio su ciascuna di tali linee, in assenza di oneri aggiuntivi per l'Ente affidante; l'Impresa può inoltre, anche su richiesta dell'Ente affidante e comunque previa

comunicazione al medesimo, modificare in modo non sostanziale il percorso delle linee rispettandone comunque l'impostazione di base iniziale, con variazione dei chilometri complessivi percorsi su tali linee inferiore 3%, in aumento o in diminuzione, e senza oneri aggiuntivi per l'Ente affidante. Variazioni delle percorrenze chilometriche delle linee socialmente utili in misura superiore al 3% dovranno essere preventivamente concordate e formalizzate tra l'Ente affidante e l'Impresa. Di ogni variazione apportata al programma delle linee in questione deve essere tempestivamente informata, in modo appropriato, anche l'utenza.

Art. 15 Valorizzazione commerciale

1. L'Impresa opererà con l'obiettivo di conseguire la valorizzazione commerciale delle infrastrutture e degli impianti e dei mezzi, con particolare riguardo agli interventi atti a favorire il miglioramento del servizio alla clientela.
2. Le parti definiscono la delimitazione degli spazi interni ed esterni delle vetture utilizzabili per iniziative di valorizzazione commerciale.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per valorizzazione commerciale deve intendersi ogni e qualunque iniziativa, in relazione alla totalità delle infrastrutture ed impianti in questione, atta a generare ritorni positivi per l'impresa, in termini di flussi di reddito, di risparmi o di altro vantaggio economico e gestionale.
4. La titolarità degli introiti di cui al comma precedente è attribuita all'Impresa.

Art. 16 Rapporti con l'utenza

1. L'Impresa procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio, come specificato nell'allegato (E).
2. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi, con particolare riguardo al passaggio dall'orario invernale a quello estivo e viceversa, e in ogni caso in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, l'Impresa garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 15 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.
3. L'Impresa avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art. 17 Vigilanza

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo Unico, l'Ente affidante provvede ad effettuare i controlli sui servizi di TPL, con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza.
2. L'Impresa è tenuta a consentire e ad agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza dell'Ente affidante, fornendo la necessaria collaborazione.

Art.18 Penali

Nei casi di inadempienze da parte dell'Impresa agli obblighi rivenienti dal presente contratto, dalla carta dei servizi e dalle vigenti disposizioni legislative, la Regione concedente commina, ai sensi dell'art.31, comma 1, della L.R. 18/02 e previa diffida ad adempiere, la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 10.000,00 introitabile secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 31 della L.R. 18/02.

Art.19 Clausola risolutiva

1. Oltre a quanto previsto dall'art.1453 c.c. il contratto si intende risolto nei seguenti casi :
 - mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel contratto;
 - abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte dell'Impresa;
 - per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
 - mancata ottemperanza da parte dell'Impresa di norme imperative di legge o regolamentari;
 - qualora l'Impresa sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - qualora l'Impresa perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - mancata ottemperanza di quanto previsto al successivo articolo 20, comma 4, del contratto;
2. L'Impresa è tenuta al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

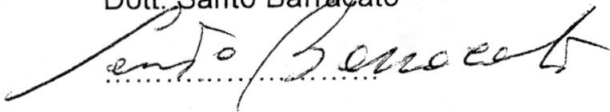
Art.20 Clausola compromissoria

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.
2. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, non definite bonariamente ai sensi del comma 1, saranno deferite, ai sensi degli articoli 810 e ss. c.p.c., ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; il terzo arbitro, che agirà con funzioni di presidente del collegio, sarà scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o di entrambe le parti dal Presidente del Tribunale di Taranto.
3. Il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto ed inappellabilmente entro il termine di 90 giorni dalla data della sua costituzione.
4. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del contratto stesso.

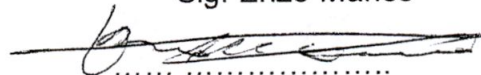
Art.21 Clausole finali

1. Tutti gli oneri derivanti dal contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa ai sensi del DPR 26.4.86 e Legge 7.12.99 n.472, art.8, comma 1, sono a carico dell'Impresa.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.
3. Il contratto di servizio è comunicato all'Osservatorio regionale e all'Agenzia Regionale per la mobilità (AREM) entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Per l'Ente affidante
Dirigente Servizio Appalti e Contratti
Dott. Santo Barracato



Per l'Impresa affidataria
Pres. Consiglio di Amm.ne Amat S.p.A
Sig. Enzo Manco



L'Impresa dichiara di aver preso integrale conoscenza e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c., le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art.2. Oggetto del contratto; Art.4. Obblighi dell'Ente affidante; Art.5. Obblighi dell'Impresa; Art.7. Obblighi dell'Impresa alla scadenza del contratto; Art.11.Flessibilità del programma di esercizio; Art.14.Aspetti tariffari; Art.16.Rapporti con l'utenza; Art.18.Penali; Art.19.Clausola risolutiva; Art.20.Clausola compromissoria; Art.21.Clausole finali.

Per accettazione
l'Impresa
Pres. Consiglio di Amm.ne Amat S.p.A



ALLEGATI:

- A. Programma di esercizio;
- A1 Linee improduttive;
- B. Tariffe;
- C. Standard qualità, Carta dei Servizi;
- D. Materiale rotabile;
- E. Elenco punti vendita;
- F. Elenco unità lavorative;

Registrato il 29 GEN. 2004
al N. 648 Serie 3^a
Esatto Euro 128,11

Prot. 6482 / D

Taranto, lì 14 APR. 2004

Preg. mo
Prof. Rocco Giordano
Via Risorgimento, 48
80028 Grumo Nevano (NA)

FAX: 081 395 15 60

OGGETTO: incarico professionale per la redazione del piano di impresa.

La presente fa seguito ai colloqui intercorsi in merito agli aspetti concernenti la redazione del Piano di impresa, richiesto dal Comune di Taranto con deliberazione del CC n. 102 del 22.12.2003, con la quale è stata affidata all'AMAT S.p.A. la gestione del servizio di trasporto pubblico di persone nella città di Taranto, per la durata di 9 anni. L'affidamento, com'è noto, è stato deliberato dal Comune in forza delle disposizioni normative previste dalla L. 326/2003.

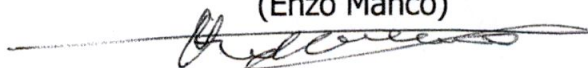
In merito a ciò la S.V., espressamente invitata, ha fatto pervenire una nuova proposta, assunta al prot. 5424 del 2.4.2004, con la quale è stata sinteticamente rappresentata la possibile struttura dei 3 grandi filoni di intervento costituenti il progetto da redigere, riportati sotto le lettere A (*Riassetto del servizio di trasporto pubblico su gomma*), B (*Progetto di un sistema informatico e telematico a supporto dell'azienda reingegnerizzata ed orientata al cliente*), C (*Piano di impresa e business plan*).

Con la presente si conferisce formale incarico finalizzato allo svolgimento delle attività professionali richieste per la redazione del progetto, così come definito nella proposta pervenutaci. La sua consegna dovrà avvenire entro i 4 mesi indicati nella proposta, decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico, mentre le competenze professionali sono stabilite in 80.000,00 €.

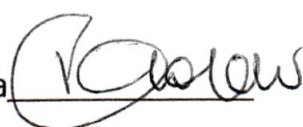
Si prega di restituirci copia della presente, sottoscritta per accettazione nello spazio apposito.

Cordialità.

Il Presidente
(Enzo Manco)



per accettazione

data 20/04/2004 firma 

SEDE DI NAPOLI

Prot. 075/05 RG/lr

Spett. le A.M.A.T.
c.a. Presidente
Enzo Manco
Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

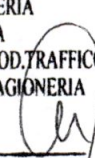
Oggetto: Piano di Impresa dell'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

egr. Presidente,

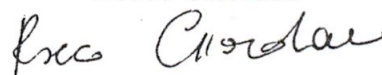
Facendo seguito alla trasmissione via e-mail del secondo stralcio relativo al *Piano di Impresa* Le trasmetto una copia completa dell'elaborato relativo al *Piano Strategico Aziendale* che tiene conto delle osservazioni che sono emerse dagli incontri con gli Uffici Direzionali dell'AMAT.

Resto a sua disposizione per gli incontri che riterrà necessari per poter illustrare e valutare i risultati del progetto.

Cordiali saluti.

AMAT s.p.a. **9063**
Prot. In arrivo n. **9063**
Del **03 MAG. 2005**
P - PRESIDENTE ☒
VP - VICE PRESIDENTE ☐
D - DIRETTORE ☐
DA - DIRIG. AMMINISTR. ☐
DT - DIRIGENTE TECNICO ☐
UC - CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UA - CONTRATTI APPALTI ☐
UI - INFORMATICA ☐
UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO ☐
UP - PERSONALE ☐
UAG - AFF. GEN./P.R./SINISTRI ☐
US - SEGRETERIA ☐
UT - TECNICA ☐
UF-PT-UFF. PROD. TRAFFICO ☐
UF-RG-UFF. RAGIONERIA ☐


Rocco Giordano



Napoli, 02.05.2005

CSST S.p.A.

80121 NAPOLI - Via F. Crispi, 98 - Tel. +39.081.7614718 - Fax +39.081.7616488 - csstna@csstna.it

Sede legale e Direzione Generale - Amministrazione

C.so Re Umberto, 30 - 10128 TORINO

Tel. +39.011.5513811/5513831 - ax +39.011.5513821

csstto@its.it - www.csst.it

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02781840018 - CAPITALE SOCIALE 520.000 EURO
REGISTRO IMPRESE UFFICIO DI TORINO 02781840018 - R.E.A. TORINO 607468

Azienda con Sistema Qualita'
certificato secondo
UNI EN ISO 9001-94
REG. N. 2006-A

SIN-CERT



Prot. n° 11270 /P

Taranto lì 06 Giugno 2005

Al Sig. Vice Presidente
Consiglio di Amministrazione AMAT

Ai Sigg. Componenti
Consiglio di Amministrazione AMAT

Al Direttore Generale AMAT

Al Direttore Amministrativo AMAT

Al Direttore Tecnico AMAT

Loro sedi

Oggetto: **PIANO D'IMPRESA.**

Sul finire dello scorso mese di Maggio la società CSST (Centro Studi sui Sistemi di Trasporto), del Prof. Rocco Giordano, ha inviato l'allegata *Relazione Generale del Piano Strategico Aziendale*.

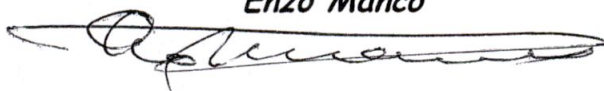
Tale documento costituisce l'impianto del "Piano d'Impresa" che l'AMAT deve presentare al Comune di Taranto, in ossequio a quanto prescritto nella deliberazione di affidamento novennale dei servizi di trasporto urbano.

Le SS.LL., ognuno per quanto di rispettiva competenza, sono invitate ad analizzare detto documento, fornendo ogni utile elemento per l'approvazione definitiva del "Piano d'Impresa" che, entro breve tempo, deve essere trasmesso al Comune di Taranto.

Cordialmente

MB
KV

IL PRESIDENTE
Enzo Manco



Prot. 12028/ D

Taranto, lì 15.6.2005

Preg.mo
Dott. Raffaele Di Campo
Direzione servizi pubblici locali e
coordinamento società
partecipate
Via Giovinazzi, 3
TARANTO

Oggetto: trasmissione della bozza del piano d'impresa previsto dalla deliberazione del CC n. 102 del 22.12.2003.

In riferimento a quanto previsto dalla deliberazione del CC n. 102 del 22.12.2003, in uno alla presente si trasmette la bozza del piano d'impresa richiesto all'AMAT con la citata deliberazione. Quella allegata costituisce la prima versione del piano, predisposta dal CSST di Napoli, retto dal Prof. Rocco Giordano.

Il piano nella sua stesura definitiva vi sarà trasmesso dopo l'approvazione del CdA, che potrà apportarvi eventuali modificazioni.

Cordialità

Il Presidente
(Enzo Manco)

